



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione specializzata in materia di immigrazione

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 35-bis, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 25/2008

letta l'istanza di correzione proposta dalla Commissione territoriale di Trieste;

rilevato che, per mero errore compilativo, alcuni dati concernenti la procedura seguita nel caso della ricorrente sono stati travisati, risultando indicati elementi riferibili ad altro ricorrente;

considerato che il predetto errore ha comportato l'adozione di un decreto di archiviazione del subprocedimento, del tutto privo di una pronuncia in merito all'istanza cautelare proposta, poiché ritenuto erroneamente superfluo;

rilevato che, come segnalato dalla Commissione territoriale, la provenienza della ricorrente e la procedura utilizzate rendono, invece, necessario adottare un decreto ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008;

ritenuto, pertanto, sufficiente revocare il precedente decreto, sfornito di contenuti cautelari, provvedendo contestualmente alla decisione in ordine all'autorizzazione a rimanere;

rilevato, con riguardo alla posizione della ricorrente, come sia stato comunque adottato un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza all'esito di una procedura accelerata, sebbene non ai sensi della disciplina previgente, bensì ex art. 42, lett. j), Reg. UE n. 1348/2024;

rilevato, sul punto, che la predetta disposizione normativa reca il seguente tenore testuale: «*il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento*

della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive»;

considerato che la ricorrente, proveniente dalla Colombia, ha riferito di una vicenda personale connotata da sottoposizione richieste estorsive e a minacce verso l'incolumità propria e dei suoi figli,

ritenuto, pertanto, che la vicenda personale si segnala per essere corrispondente a una delle più gravi criticità endemiche della società colombiana, come emergente dalle COI aggiornate¹;

considerato che tale valutazione, quand'anche non possa comportare l'accoglimento automatico del ricorso avrebbe dovuto essere considerata ai fini della selezione della procedura applicabile, essendo certamente sufficiente ad evidenziare la non rappresentatività, nel caso di specie, della percentuale di cui all'art. 42, lett. j, reg. Ue n. 1348/2024;

ritenuto pertanto non sussistente il presupposto di cui alla lett. j), con conseguente esclusione della disciplina normativa di cui all'art. 35-bis, commi 2-bis e 3, d.lgs. n. 25/2008, che rispettivamente richiamano gli artt. 67, § 7. Lett. a) e 68, § 3, Reg. UE n. 1348/2024, entrambi insussistenti;

P.Q.M.

revoca il decreto di archiviazione precedentemente emesso;

autorizza [REDACTED]

[REDACTED] a rimanere sul territorio dello Stato per la durata del processo.

¹ L'OHCHR riferisce di aver ricevuto segnalazioni di estorsioni violente da parte di gruppi armati non statali e organizzazioni criminali, un fenomeno diffuso che distrugge le economie precarie delle popolazioni già impoverite. Questo fenomeno colpisce anche i governi locali, le aziende, i trasportatori, i commercianti e i venditori informali. Cfr UN Human Rights Council, Situation of human rights in Colombia Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, A/HRC/58/24, 24 febbraio 2025, p. 3, <https://www.hchr.org/co/wp/wp-content/uploads/2025/02/02-24-2025-Ingles-Informe-Anual-Del-Alto-Comisionado-ONU-DDHH.pdf>. Ultimo accesso 5/10/2026.

Si comunichi.

Così deciso a Trieste, il 05/10/2026

Il Giudice

Dott. Andrea D'Alessio